

**FIDO (c.d. APERTURA DI CREDITO) CON GARANZIA IPOTECARIA IN CONTO CORRENTE****INFORMAZIONI SULLA BANCA****CORTINABANCA –  
Credito Cooperativo – Società cooperativa**

Sede legale e direzione: Corso Italia, 80 – 32043 Cortina d'Ampezzo BL

Tel.: 0436 883800 - Fax: 0436 867654

E-mail: [cortinabanca@cortinabanca.it](mailto:cortinabanca@cortinabanca.it) - PEC: [cortinabanca@pec.cortinabanca.it](mailto:cortinabanca@pec.cortinabanca.it)Sito internet: [www.cortinabanca.it](http://www.cortinabanca.it)

Iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e C. F. n. 00078700259

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P. IVA 02529020220

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia - cod. ABI 08511

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A153729

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

**CHE COS'È IL FIDO (c.d. APERTURA DI CREDITO) IN CONTO CORRENTE**

Con il fido in conto corrente (c.d. apertura di credito), la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino alla cifra concordata, oltre la propria disponibilità.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare, in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità del credito.

Il fido (c.d. apertura di credito) con garanzia ipotecaria (fondiario o ipotecario) in conto corrente è un finanziamento a tempo determinato o a tempo determinato per i primi 19 mesi, con successiva proroga a tempo indeterminato; viene regolato ad un tasso variabile in relazione all'andamento del parametro Euribor.

Esso è assistito da una garanzia ipotecaria, normalmente acquisita sul diritto di proprietà di un bene immobile.

Nell'ipotesi che il cliente non riesca, per qualunque motivo, a restituire la somma ricevuta dalla banca, questa potrà procedere alla vendita dell'immobile ricevuto in ipoteca al fine di soddisfare il proprio credito.

Nel caso di fido fondiario, l'ammontare massimo della somma erogabile è pari all'80% del valore dei beni ipotecati.

Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive (ad esempio: fidejussioni bancarie, polizze di assicurazione, garanzie Confidi, ecc.). Nel caso in cui vi siano delle garanzie ipotecarie già esistenti il suddetto limite dell'80% dovrà comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento da sommare a quello nuovo.

Tra i **principali rischi**, si segnalano:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente previsto.

**CONDIZIONI ECONOMICHE****QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO****Tasso annuo Effettivo Globale (TAEG)**

Nell'esempio che segue, il TAEG è calcolato in base al valore massimo (applicazione dello spread massimo previsto) assunto dal tasso variabile indicizzato all'Euribor.

Per un affidamento di: € 100.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 12	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 14,59%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva. Il TAEG riportato comprende il costo delle spese assicurative, delle spese di perizia e degli oneri pagati a Confidi, stimati come riportato alle rispettive voci.
--	--	---

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la

prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

<b>TASSI</b>					
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido	Calcolato sulla base dell'indice di riferimento, maggiorato dello spread contrattualmente previsto.				
Indice di riferimento	Media mensile dell'Euribor 3M/360, amministrato da EMMI ((European Money Markets Institute) e rilevato da "Il Sole 24 Ore", calcolata con frequenza trimestrale e relativa al mese precedente l'inizio di ogni trimestre.				
	La media viene rilevata il quarto giorno lavorativo antecedente l'1/1, l'1/4, l'1/7 e l'1/10, arrotondata allo 0,10 superiore e limitata a zero nel caso in cui risulti negativa.				
Valore attuale dell'indice di riferimento					
	<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>01.04.2025</td><td>2,5%</td></tr></tbody></table>	Data	Valore	01.04.2025	2,5%
Data	Valore				
01.04.2025	2,5%				
Spread	Spread massimo applicato pari a 6,00 punti percentuali				
Tasso massimo attualmente applicabile	entro fido: Tasso variabile: EURIBOR 360/3 MESI (Attualmente pari a: 2,5%) + 6,5 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 9%				

### **Finanziamento a tasso variabile**

L'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento degli interessi corrispettivi dovuti (che aumentano nel caso di crescita dell'indice e che invece si riducono in caso di dinamica contraria).

Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. cap) o minimi (cd. floor), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo.

In caso di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento troverà applicazione l'indice di riferimento modificato o l'indice sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto pubblicato sul sito internet della Banca, salva l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso; in entrambi i casi il parametro sostitutivo sarà maggiorato di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi a 2% annuale

Periodicità di addebito

TRIMESTRALE

La commissione onnicomprensiva è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma tempo per tempo messa a disposizione del cliente e alla durata del fido, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La normativa prevede che la Commissione non possa superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Tale commissione è calcolata, all'interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di giorni per i quali il cliente ha avuto la disponibilità dei fondi.

In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l'importo che verrà addebitato al cliente sarà calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo.

### **Sconfinamenti**

Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido

Pari al tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido, aumentato di 4 punti percentuali

Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)

Si veda apposita sezione

### **Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca**

Tasso di mora

Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura

### **Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)**

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o

accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
- b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
- c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
- d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.

Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)	fino a € 100,00: €0,00 oltre: € 10,00
Numero minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva	Non prevista
Importo minimo di incremento di sconfinamento per l'applicazione della CIV	€ 100,00
Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Vedi descrizione della spesa
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido)	€ 150,00

## CAPITALIZZAZIONE

Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi	TRIMESTRALE
Conteggio e accredito interessi avere	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto.
Conteggio interessi dare	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.

## SPESE

Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni economiche	Subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria iniziale. La richiesta del solo schema contrattuale, senza le condizioni economiche, è gratuita.
<b>Spese per la stipula del contratto</b>	
Spese istruttoria fido	€ 0,00
Altre spese collegate all'erogazione del credito	€ 0,00
<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	
Spesa revisione fido	Recupero spese reclamate da soggetti terzi
Invio estratto conto/scalare	In forma cartacea: € 0,70 Casellario interno alla Banca: € 0,70 In forma elettronica: € 0,00
Richiesta movimenti allo sportello	€ 0,00
Stampa elenco condizioni	€ 0,00
Invio documenti trasparenza	€ 0,70
Invio documenti trasparenza online	€ 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Invio documenti variazioni condizioni	€ 0,00
Invio documenti variazioni condizioni online	€ 0,00
Invio avviso sconfinamento	€ 0,00
L'avviso viene inviato in presenza di uno sconfinamento per almeno 10 giorni, con importo minimo pari a € 100,00. Verrà nuovamente inviato al persistere del superamento delle condizioni precedentemente indicate, a distanza di almeno 10 giorni.	
* Non viene applicato alcun costo per le comunicazioni periodiche riguardanti in via esclusiva l'apertura di credito.	
Altre spese	€ 0,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse	
- archivio elettronico	€ 2,50
- archivio cartaceo	€ 7,00
Imposte e tasse presenti e future	Nella misura prevista dalla legge
<b>Oneri sostenuti dal cliente</b>	
Spese assicurative	€ 75,20 Premio annuale per la copertura assicurativa contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio e altri rischi accessori, calcolato su un valore assicurato di € 100.000,00.
Spese di perizia	€ 500,00 Perizia tecnica obbligatoria. Il servizio è offerto da soggetti terzi. Il costo sopra riportato è stimato sulla base delle tariffe applicate da un service primario a livello nazionale, convenzionato con la Banca.
Oneri pagati a Confidi	€ 3.000,00 Il costo della Garanzia Confidi varia in funzione del Consorzio che il cliente sceglie e in funzione del rating dallo stesso attribuito al cliente, autonomamente rispetto alla valutazione della Banca.
	Quanto sopra riportato è stato calcolato in misura pari al 3%, per un finanziamento accordato di € 100.000,00

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo agli sconfinamenti in assenza di fido, assimilabile alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.cortinabanca.it](http://www.cortinabanca.it).

#### **ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

<b>Perizia tecnica</b>	La perizia di stima è a carico del cliente. Il servizio viene offerto da soggetti terzi.
<b>Adempimenti notarili</b>	Le spese notarili da regolare direttamente al notaio rogante sono a carico del cliente.
<b>Assicurazione immobile (n)</b>	E' obbligatoria l'assicurazione contro i danni causati da incendio, fulmine, scoppio in genere e altri rischi accessori (evento atmosferico, acqua condotta, impianto elettrico) sugli immobili ipotecati, con vincolo a favore della Banca.
<b>Imposta per iscrizione ipotecaria</b>	come da normativa vigente

#### **SERVIZI ACCESSORI**

<b>Assicurazione immobile (fabbricati)</b>	Possono essere attivate tramite la Compagnia Assicuratrice della Banca anche le coperture assicurative per danni al contenuto dei fabbricati (arredamento, ecc.), per furto o scippo, per responsabilità civile e per il ricorso terzi.
--	---

## RECESSO E RECLAMI

### **Recesso dal contratto**

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il Cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

La Banca completa le formalità inerenti la chiusura del rapporto contrattuale entro 15 giorni lavorativi dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente.

### **Reclami**

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

CORTINABANCA - Credito Cooperativo – Società cooperativa

Ufficio Reclami

Corso Italia, 80 – 32043 Cortina d'Ampezzo (BL)

Fax: 046 867654

e-mail: [cortinabanca@cortinabanca.it](mailto:cortinabanca@cortinabanca.it)

pec: [cortinabanca@pec.cortinabanca.it](mailto:cortinabanca@pec.cortinabanca.it);

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

Addebito diretto	Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca / intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca / intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare.
Bonifico – SEPA	Con il bonifico la banca / intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
Bonifico – extra SEPA	Con il bonifico la banca / intermediario trasferisce una somma di denaro dal

	conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA.
Bonifico – SEPA instant	Con il bonifico SEPA instant la banca trasferisce una somma di denaro in euro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA in un lasso di tempo molto rapido (10”)
Bonifico di importo rilevante	Bonifico in euro verso altri istituti all'interno del territorio nazionale di importo superiore a 500.000 euro inviato tramite circuito SCT o BIR con riferimento al territorio nazionale.
Bonifico urgente	Bonifico in euro verso altri istituti all'interno dell'area SEPA, con carattere di urgenza. L'accredito alla banca del beneficiario avviene con valuta pari allo stesso giorno di esecuzione. Può essere inviato tramite circuito SCT altra priorità o BIR con riferimento al territorio nazionale.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento.
Operazione di pagamento	L'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario
Ordine permanente di bonifico	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca / intermediario secondo le istruzioni del cliente.
Pagatore	La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento.
SEPA	Acronimo per Single Euro Payment Area (area unica di pagamenti in euro) iniziativa del sistema bancario europeo, riunito nell'EPC. Scopo ed obiettivo della SEPA è la standardizzazione dei sistemi e dei mezzi di pagamento europei a beneficio di tutti i cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni dell'area SEPA (che comprende i Paesi UE, l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera, il Principato di Monaco e San Marino).
Giornata operativa	Il giorno in cui la Banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.
IBAN – International Bank Account Number	Codice strutturato e alfanumerico che individua a livello istituzionale e in modo univoco il conto del cliente. Esso viene attribuito dalle banche (in particolare di Paesi europei) alla propria clientela e rappresenta le coordinate bancarie internazionali. L'IBAN è riportato sugli estratti conto.
Identificativo unico	La combinazione di lettere, numeri o simboli che la banca indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire alla propria banca per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto corrente per l'esecuzione di una operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto corrente, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento. Per i bonifici l'IBAN costituisce l'identificativo del conto del beneficiario.
Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Tenuta del conto	La banca / intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Documentazione relativa a singole operazioni	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.
Prelievo di contante	Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.
Ricarica carta prepagata	Accreditamento di somme su una carta prepagata.
Rilascio di una carta di credito	Rilascio, da parte della banca / intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebito per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca / intermediario del cliente.
Rilascio di una carta di debito	Rilascio, da parte della banca / intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.
Rilascio moduli di assegni	Rilascio di un carnet di assegni.

Spesa per singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate da cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Invio estratto conto	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale (TEG)	Indicatore del costo del finanziamento che tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui la banca è a conoscenza.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Fido	Contratto in base al quale la banca / intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Valute sul prelievo di contante	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sul versamento di contante	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.